

# CITTA' DI CONSELVE

(Provincia di Padova)

## C . C . n . r o 1 del 30/01/2023

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **20:00**, in Conselve ed in una sala del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
PERILLI UMBERTO	SI		COSTA ANDREA	SI	
SILVONI FEDERICA	SI		BALDON ELENA	SI	
MANEO CRISTIAN	SI		ZAMPIERI MARIA CHIARA	SI	
STURARO CRISTINA	SI		DESTRO NICOLAS	SI	
MASTELLARO STEFANIA	SI		CALORE LODOVICO	SI	
BISSACCO LUCA	SI		CAPUZZO CARLO	SI	
LAZZARIN SUSANNA	SI		TOSELLO MARA	SI	
CASELLA MARCO		SI	BORTOLETTO MELANIA	SI	
BORILLE RENATO	SI				

Così presenti n. **16** su **17** Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l'infrascritto Il Vice Segretario Comunale **Dott. Lucio Piva**.

Il sig. Umberto Perilli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

**BORILLE RENATO**

**BALDON ELENA**

**BORTOLETTO MELANIA**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

**Consiglieri presenti n. 16;**

**Assenti n. 1 (Casella Marco)**

**PREMESSO**

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse

da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

**VISTO** il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

#### **PRECISATO**

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

#### **CONSIDERATO**

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Conselve presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale, che ammontano a complessivi euro 26.303,81, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall’articolo 1, commi 227 e 228, l. 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 7.271,57, come di seguito ripartito:

<b>totale residuo ruoli 2000-2015</b> Tosap 6.405,63 € Entrate patrimoniali 3.207,21 €	9.612,84	<b>totale residuo CDS 2000-2015</b>	16.690,97
importo capitale residuo ruoli 2000-2015	6.718,04	importo capitale residuo CDS 2000-2015	11.891,25
<b>sanzione 30,00%</b>	<b>2.015,41</b>	<b>interessi mag. L. 689/1981</b>	<b>4.376,77</b>
<b>interesse per ritardata iscrizione a ruolo 4,00%</b>	<b>268,72</b>	recupero spese L. 689/1981	422,95
<b>interesse di mora 9,09% (medio annuo)</b>	<b>610,67</b>	<b>totale somme da stralciare</b>	<b>4.376,77</b>
<b>totale somme da stralciare</b>	<b>2.894,80</b>		

- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

**RITENUTO** di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

*telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.” ;*

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
- 7.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

**Il Sindaco** introduce l'unico argomento all'ordine del giorno della seduta, dando lettura dell'oggetto:

**Silvoni:** Fa presente che la recente Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2002 prevede per gli Enti locali che, relativamente ai debiti di importo residuo fino a 1000 euro comprensivi di capitale, oltre ad interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31.12.2015, sia previsto l'annullamento automatico delle somme dovute limitatamente a titolo di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni ed interessi di mora. Tale stralcio riguarda anche le violazioni del Codice della strada. La legge prevede che si possano neutralizzare gli effetti dello stralcio attraverso delibera assunta dal consiglio comunale entro il 31.1.2023, ma solo relativamente ai carichi riguardanti gli Agenti nazionali della riscossione (un tempo Equitalia ed ora Agenzia delle Entrate – Riscossione). La quota complessiva oggetto di stralcio è pari a € 7.271,57, di cui € 2894,80 derivante da Tosap ed entrate patrimoniali e € 4376,77 derivante da sanzioni per Codice della strada.

Il Comune di Conselve non intende fruire dell'opzione prevista dalla legge ed intende bloccare il ricorso allo stralcio.

**Destro:** Chiede se fra gli importi oggetto di stralcio comprendano o meno l'Imu.

**Silvoni:** Replica che nelle somme rientrano principalmente la Tosap e le entrate patrimoniali. Non le risulta che entri l'Imu. Fra le entrate rientrano importi singolarmente piuttosto bassi, quali entrate patrimoniali non corrisposte a diverso titolo. Non le risulta che rientri l'Imu, salvo verifica che intende effettuare presso l'Ufficio Tributi, dal momento che le somme oggetto di stralcio non riportano il riferimento preciso della tipologia di somma oggetto di riscossione. L'Ufficio Tributi ha del resto fornito i ruoli all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con questo tipo di dati. Nel nostro gestionale bisogna quindi verificare che tipo di dati si hanno a disposizione per il periodo interessato dalla normativa.

**Destro:** Chiede quante siano le posizioni complessivamente interessate.

**Silvoni:** Ricontra che dovrebbero essere circa un centinaio

**Destro:** Evidenzia, dal punto di vista politico il fatto che a livello governativo questa misura ha visto la volontà di alcuni gruppi politici come Lega e Forza Italia rappresentati e titolari di incarichi politici nella compagine di maggioranza comunale. Resta pertanto sorpreso di questo passaggio. Dal voto di questa sera si potrebbe capire quale possa essere la forza trainante dell'alleanza della lista civica al governo.

**Sindaco:** Osserva che un autorevole esponente della Lega nonché sindaco di Treviso, presidente regionale dell'Anci, ha preso posizione espressa a titolo personale e a titolo di Anci con una posizione analoga a quella di questa maggioranza.

**Destro:** Osserva che il Presidente Conte ha preso posizione come presidente dell'Anci. Da un punto di vista amministrativo c'è uno scostamento dei gruppi di Lega e Forza Italia, rispetto alle posizioni delle rispettive compagini di governo. Ricorda che l'europarlamentare Elisabetta Gualmini, all'indomani del voto alle amministrative del giugno 2022, riconosceva nel Partito Democratico l'elemento centrale della coalizione di centro sinistra, indicando in tal senso i successi di Padova e del sindaco Umberto Perilli a Conselve. Si tratta della conferma di quanto evidenziato dall'argomento in discussione.

**Sindaco:** Ricorda di non avere alcuna tessera di partito in tasca.

**Capuzzo:** Osserva che l'Imu non può essere all'interno delle quota stralciate essendo stata istituita nel 2011. In sede di dichiarazione di voto, annuncia voto contrario in quanto le somme piuttosto esigue costituiscono un aggravio per l'Agenzia delle Entrate. Ricorda che in conferenza dei capigruppo il sindaco aveva anticipato che si trattavano di circa 400 posizioni per un importo comunque complessivamente esiguo.

**Destro:** Annuncia l'astensione, in quanto l'argomento riserva dati poco chiari.

**Silvoni:** Corregge il numero delle posizioni anticipato precedentemente, precisando che sono 66

**Sindaco:** Precisa che ha parlato di 4 mila posizioni che gli uffici avrebbero dovuto esaminare ad una ad una per avere contezza di quanto ammontassero i singoli importi.

**Zampieri:** Annuncia il favore nell'opporci allo stralcio in quanto doveroso far passare provvedimenti che potrebbero disincentivare i comportamenti virtuosi dei contribuenti e nel rispetto del cittadini che hanno pagato regolarmente. C'è anche una questione di metodo, al di là degli importi. Il fatto che non ci sia stata da parte del Governo una misura di ristoro dei comuni che aderiscono e che hanno importi ben più importanti di quelli del Comune di Conselve

**Destro.** Precisa che il contribuente entro il 31 luglio per non allinearsi alle posizioni del Comune.

**Sindaco:** Conferma, ma ritiene che sia un ulteriore elemento per approvare la delibera in quanto la misura evidenzia la scarsa considerazione in cui sono state tenute le Amministrazioni comunali. E' stato riversato sui comuni l'onere di convocare i consigli comunali per lo stralcio delle imposizioni che non riguardano comunque le quote capitali che dovranno essere comunque oggetto di riscossione e quindi non c'è alcun alleggerimento degli oneri delle Agenzie delle Entrate. Il Comune si attiva ad approvare la delibera, ma viene data possibilità al cittadino di aggirare le decisioni dell'Ente. Ecco il motivo di chiara contrarietà a misure che non riconoscono nei comuni il ruolo di front office delle istanze del cittadino.

Terminata la discussione il Presidente procede alla votazione, con il seguente esito:

- Voti favorevoli, n. 11
- Voti contrari n. 3 (Tosello, Capuzzo e Calore)
- Astenuti n. 2 (Bortoletto e Destro)
- 

Con identica votazione la deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
- 2) dichiarare con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Umberto Perilli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Piva

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)**

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a Umberto Perilli, LUCIO PIVA

è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2023. FIRMATO \_\_\_\_\_

Impronta HASH (SHA256):5e638a1460fe389b2e43f3dfafe23b6647da7161f55b186ed6f2f88c076ff336.



**Allegato alla proposta di deliberazione n. 1**

Oggetto : ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2002, N. 197.

---

**PARERI, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TRIBUTI**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;  
ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

SI ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: **FAVOREVOLE, dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/sui capitolo/capitoli indicato/i nella proposta stessa.**

Annotazioni:

Conselve, li 24/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Vilma Trovo' / InfoCert S.p.A.  
(documento firmato digitalmente)

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)**

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a VILMA TROVO'

è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2023. FIRMATO \_\_\_\_\_

Impronta HASH (SHA256):e496890a5daaa644566978e8cfc3a43657278a45552ce640b449599ef0e7eb85.

## **Allegato alla proposta di deliberazione n. 1**

Oggetto : ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

---

### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;  
ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

SI ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:  
FAVOREVOLE, dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/sui capitolo/capitoli indicato/i nella proposta stessa.

Annotazioni:

Conselve, li 24/01/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Gianna Ferretto / INFOCERT SPA  
(documento firmato digitalmente)

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)**

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIANNA FERRETTO

è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2023. FIRMATO \_\_\_\_\_

Impronta HASH (SHA256):93c6cf0a487eaa5839b689a728e3a456022e9dd31ee12c464bc6216828e29907.

**COMUNE DI CONSELVE  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE DEL 25/01/2023**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197."**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Conselve avente oggetto come in epigrafe, che richiede la previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della volontà del Comune di avvalersi della facoltà di cui al comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'art. 1 della L. 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 Euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015;

Rilevato che

- risultano somme potenzialmente soggette all'annullamento parziale per complessivi Euro 26.303,81 di cui sarebbero stralciati Euro 7.271,57;
- si ritiene di inibire la procedura automatica disciplinata dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della L. 197/2022;
- è opportuno neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Pertanto il Collegio dei Revisori

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- alla proposta di cui all'oggetto.

Conselve/Terrassa Padovana, *data della firma digitale*

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
*documento firmato digitalmente*

dott. Michele Panziera  
dott. Gianfranco Vivian  
dott. Andrea Benetti